

PATROCINIO A SPESE DELLO STATO

DPR 30.05.2002 n.115

PATROCINIO A SPESE DELLO STATO IN MATERIA CIVILE

REGOLAMENTO

Il patrocinio a spese dello Stato può essere concesso :

- nei giudizi civili, compresi gli affari di volontaria giurisdizione
- nei giudizi amministrativi, contabili e tributari

Possono chiedere l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato:

- i cittadini italiani;
- gli stranieri regolarmente soggiornanti sul territorio nazionale;
- gli apolidi;
- gli Enti o associazioni che non perseguono fini di lucro e non esercitano attività economica.

La domanda per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato va compilata completando, in modo leggibile, il modello scaricabile dal sito dell'Ordine, e presentata al Consiglio dell'Ordine personalmente dal richiedente , o dall'avvocato difensore che dovrà autenticarne la firma. La domanda può essere inviata anche a mezzo raccomandata, o a mezzo Posta Elettronica Certificata.

La domanda, unitamente ad un documento di riconoscimento dell'interessato, a pena di inammissibilità, deve contenere:

- 1-le generalità dell'interessato e dei componenti la famiglia anagrafica, con i rispettivi codici fiscali; conviventi;
- 2- l'indicazione del processo che si intende intraprendere, o a cui si riferisce se già pendente; con allegazione di copia dell'atto introduttivo;
- 3-le enunciazioni, in fatto ed in diritto, utili a valutare la non manifesta infondatezza della pretesa che si intende far valere, con la specifica indicazione delle prove di cui si intende chiedere l'ammissione;
- 4- le generalità della controparte; ritenuta utile ai fini della determinazione
- 5- luogo dove ha sede il giudice davanti al quale è in corso il processo; oppure luogo dove ha sede il giudice competente a conoscere il merito della causa, se questa non è ancora iniziata; oppure luogo dove ha sede il giudice che ha emesso il provvedimento che si intende impugnare per i ricorsi in Cassazione, Consiglio di Stato e Corte dei Conti; gata, vanno presentati in triplice copia.
- 5- l'autocertificazione da parte dell'interessato, ai sensi dell'art. 46, comma 1 lettera o) del DPR n. 445/2000, attestante la sussistenza delle condizioni di reddito previste per l'ammissione, ovvero non superiore ad € 11.369,24, con specifica determinazione del reddito complessivo proprio e dei componenti la famiglia anagrafica, riferito all'ultimo documento fiscale presentato all'Agenzia delle Entrate. Ai fini della determinazione del reddito, si tiene conto anche dei redditi che per legge sono esenti dalla imposta sul reddito delle persone fisiche o che sono soggetti a ritenuta alla fonte ovvero imposta sostitutiva. Si tiene conto del solo reddito personale dell'interessato quando oggetto della causa sono diritti della personalità, ovvero nei processi in cui gli

interessi del richiedente sono configgenti con quelli degli altri componenti il nucleo familiare con lui conviventi;

5- l'impegno a comunicare, fino a quando il processo non sia definito, le variazioni dei limiti di reddito, verificatisi nell'anno precedente, rilevanti ai fini della ammissibilità al beneficio del patrocinio a spese dello Stato.

6- copia dell'ultima dichiarazione dei redditi propria e dei componenti la famiglia anagrafica;


7- eventuale altra documentazione ritenuta utile ai fini della determinazione del reddito previsto per l'ammissione al beneficio;

8- in caso di nomina di avvocato di altro Foro, l'attestazione, da parte del Foro di provenienza, della iscrizione del legale scelto nell'elenco degli Avvocati per il patrocinio a spese dello Stato.

La domanda e la documentazione allegata, vanno presentati in triplice copia.

Il Consigliere Delegato

Avv. Antonio Rienzo



Il Presidente

Avv. Gerardo Cappelli

